

COMUNE DI FONTE NUOVA

Provincia di Roma

Istituzione per il Sociale

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 – ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. PIANO DI RIPARTO FONDO REGIONALE

ANNUALITA' 2010

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i., in particolare l'art.14;

Visto il regolamento regionale 19 novembre 2008, n.22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 321 dell'8 maggio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per il Sociale n. 5 dell'8/04/2011, che dà mandato al Direttore per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'indizione e pubblicazione del nuovo bando per il sostegno alla locazione, annualità 2010, e di adozione e pubblicazione della conseguente graduatoria;

SI RENDE NOTO

- che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 321 dell'8 maggio 2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per i pagamenti dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.
- che, con Determinazione del Direttore dell'Istituzione per il Sociale n. 25 del 05/05/2011, è stato approvato il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, con scadenza fissata al giorno 9/06/2011;
- che, con Determinazione del Direttore dell'Istituzione per il Sociale n. 31 del 26/05/2011, è stata approvata la versione rettificata del suddetto bando e che, pertanto, le relative domande possono essere inviate per ulteriori 10 giorni, rispetto al termine originariamente previsto. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso, o carta, di soggiorno, ai sensi della L. 6 marzo 1998, n. 40, artt. 5 e 7, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e s.m.i.;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Fonte Nuova nell'anno 2010;
- c) titolarità di un regolare contratto di locazione, ad uso abitativo e debitamente registrato, con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

- d) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l'assegnazione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- e) non essere titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

Per ottenere il contributo per l'anno 2010 occorre:

- Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2010 o per eventuali frazioni di esso;
- Reddito annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non risulti superiore all'importo di due pensioni minime INPS pari ad € **11.985,22**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**);
- Reddito annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non risulti superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., pari ad € **18.702,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

E' richiesta, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01, l'attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell'anno di riferimento del bando (2010).

L'ISEEfsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. n. 163/2001 e D.P.C.M. e s.m.i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. n. 242/2001.

La determinazione dell'ISEEfsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. nucleo+canone}) / \text{coeff. Nucleo.}$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è subordinata alla previa presentazione della certificazione dei servizi sociali comunali attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte delle medesime strutture del Comune, oppure ad autocertificazione, prodotta dal richiedente, circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un imponibile pari a zero, ovvero un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Il valore dei canoni è quello che risulta dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di un'apposita graduatoria che sarà predisposta in base al seguente criterio:

FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino a un massimo di € 3098,74:

FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 2324,00.

Il contributo da assegnare potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, ragazze madri.

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque eccedere l'importo del canone annuo.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

1. Soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431;
2. nuclei familiari senza fonte di reddito;
3. ultrasessantacinquenni;
4. famiglie monoparentali;
5. presenza di uno o più componenti disabili;
6. numero dei componenti il nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Qualora nel corso dell'anno a cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Gli stessi allegati alla domanda debbono essere prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso un altro alloggio nell'ambito del Comune.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

1. Attestazione ISEE, riguardante il nucleo familiare, riferita ai redditi percepiti nell'anno 2010;
2. copia del contratto di locazione registrato dell'anno 2010;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2010;
4. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
5. in caso di reddito "zero", certificazione dei servizi sociali comunali attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento;
6. in caso di morosità, atto di delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o di parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della L. 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2 bis della L. 269/2004.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune di Fonte Nuova, in distribuzione presso l'Ufficio dell'Istituzione per il Sociale nonché presso l'Ufficio polifunzionale sito in via Palombarese n. 225.

La domanda, indirizzata al **Comune di Fonte Nuova, via Machiavelli 1**, dovrà pervenire **esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata A/R**, entro il termine perentorio del **20/06/2011** (a tal fine farà fede la data di spedizione postale).

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta rimarranno sospese, ai fini della formazione della graduatoria, fino alla regolarizzazione delle stesse, da effettuare entro termini perentori.

Completata la fase istruttoria, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, che sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali gli interessati avranno a disposizione 15 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.

Esaminati gli eventuali ricorsi, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune la graduatoria definitiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Di tali adempimenti verrà data comunicazione attraverso il sito web comunale **www.comune.fonte-nuova.rm.it**.

Qualora l'importo del contributo assegnato dalla Regione Lazio risulti inferiore al totale del contributo spettante, indicato nell'elenco definitivo, il Comune si avvarrà della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari contributi inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato qualora di importo inferiore a € 100,00.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per il Sociale n. 7 del 5.07.2007.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all'Istituzione per il Sociale, sita in **Fonte Nuova, via Machiavelli n. 1, tel 06/905522431/5.**

Si precisa che l'inserimento in graduatoria non conferisce di per sé il diritto a beneficiare del contributo, che è subordinato all'importo del finanziamento regionale.

Fonte Nuova, li 26/05/2011

IL DIRETTORE
ISTITUZIONE PER IL SOCIALE

Istruttore Direttivo Patrizia Maduli